COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici (1182) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 4, 5

BRICCOLA ITALO, *Relatore* 3, 4

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4

SASTRO EDMONDO 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici (1182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici ».

L'onorevole Briccola ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALO BRICCOLA, *Relatore*. Come è noto, la Commissione della CEE, allo scopo di affrontare la crisi del settore siderurgico, aveva ritenuto necessario emanare un provvedimento con il quale si sanciva lo obbligo di pubblicare i listini dei prezzi da parte di determinate imprese proprio per sostenere meglio i prezzi di vendita dei prodotti siderurgici.

Tale provvedimento - che è stato successivamente modificato - prevedeva inizialmente l'obbligo della pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita da parte delle imprese aventi una determinata produzione di acciaio, ed indicava le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio.

Per consentire l'immediata operatività del sistema, la Commissione delle Comunità europee aveva adottato, in data 3 luglio 1981, la decisione n. 1836/CECA, entrata in vigore il 4 luglio 1981 per gli acciai ordinari, ed il 1° ottobre 1981 per gli acciai speciali. Tale decisione stabiliva che, fino al 30 giugno 1982, i listini dei prezzi e le condizioni di vendita dovessero essere comunicati alla Commissione stessa, la quale avrebbe effettuato i necessari controlli. A partire dal 1° luglio 1982 e fino al 30 giugno 1984 i listini dei prezzi e le condizioni di vendita avrebbero dovuto essere comunicati - secondo la raccomandazione CECA del 1981 - ad un servizio dello Stato membro, il quale sarebbe subentrato alla Commissione CEE nello svolgimento dei controlli presso i punti di vendita.

La successiva raccomandazione n. 1518/CECA dell'11 giugno 1982 modificava la raccomandazione del 1981 disponendo in particolare: la riduzione delle quantità dei prodotti di acciaio vendute da 12 mila a 3 mila tonnellate l'anno per gli acciai speciali, oppure da 12 mila a 6 mila tonnellate l'anno per tutti i tipi di acciaio, lo spostamento del termine iniziale di decorrenza dell'efficacia della norma al 1° gennaio 1983, fermo restando il termine finale al 30 giugno 1984.

Nella precedente legislatura era stato presentato al Senato un disegno di legge (atto Senato n. 2181), poi decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere, in cui, tra l'altro, si prevedeva l'obbligo, per le imprese interessate, di notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i listini dei prezzi e le condizioni di vendita.

All'inizio della presente legislatura, il Governo ha ritenuto opportuno elaborare e proporre un disegno di legge che comprendesse anche la previsione di alcune agevolazioni tendenti a consentire di superare talune difficoltà contingenti e transitorie dovute alle operazioni in corso per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il disegno di legge si compone di due articoli, il primo dei quali contiene l'elen-

cazione degli obblighi da parte delle imprese interessate e le sanzioni previste per le eventuali omissioni o inadempienze; il secondo contiene la data di entrata in vigore della legge.

Desidero, a questo punto, indicare brevemente alcune inesattezze contenute nel testo del primo articolo, che mi hanno indotto a formulare degli emendamenti, la presentazione dei quali annuncio fin da ora.

Innanzitutto sarebbe opportuno aggiungere, al secondo comma, lettera *c*), dopo la parola: « risultanti » le seguenti parole: « dai prezzi base all'importazione pubblicati ».

Inoltre, al quinto comma, riga quinta, sarebbe meglio sostituire la parola: « di » con la parola: « in ».

Al quindicesimo comma, riga quarta, sarebbe opportuno sostituire la parola: « e » con la parola: « e/o ».

Al sedicesimo comma bisognerebbe sostituire le parole: « A parità di prezzi di listino » con le parole: « Quando un commerciante di acciaio allinea la sua offerta sul listino di un concorrente ». Questo significa che quando un commerciante si trova in concorrenza con un altro può, in qualsiasi momento, fare riferimento ad un listino di un terzo commerciante purché lo rispetti integralmente. In sostanza, l'emendamento tende a consentire al commerciante di adeguarsi a qualsiasi listino sia stato autorizzato dal Ministero dell'industria nell'ambito di questa normativa.

Infine, all'ultimo comma, sarebbe opportuno aggiungere dopo le parole: « presente articolo » la parola: « non ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

EDMONDO SASTRO. Desidero dichiarare che il gruppo comunista non trova motivi di opposizione a questo disegno di legge poiché ritiene che esso sia un atto dovuto che, tra l'altro, permetterà al nostro paese di allinearsi alle direttive emanate dalla CEE sulla materia in discussione. Comunque, il nostro gruppo si riserva di verificare, nel prosieguo della discussione stessa, il grado di concordanza del disegno di legge con le direttive CEE.

Intanto preannuncio la presentazione di un emendamento tendente a sostituire, al quart'ultimo comma del primo articolo, le parole: « dalla Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » con le parole: « dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Inoltre, a proposito del dodicesimo comma dell'articolo 1, vorrei sapere come sono organizzati gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e come essi funzionano.

Poiché non ho altre osservazioni da fare, prendo atto, anche a nome del gruppo comunista, delle proposte di modifica preannunciate dal relatore, rispetto alle quali la mia parte politica non ha alcun motivo di opposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ITALO BRICCOLA, *Relatore*. Sono d'accordo con il collega Sastro sulle osservazioni che egli ha fatto.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La decisione n. 1836/CECA del 1981 avrebbe dovuto essere recepita nel nostro ordinamento già da tempo. In realtà, il disegno di legge in discussione oggi era stato approvato dal Consiglio dei ministri già nella precedente legislatura. Dunque, l'approvazione di questo provvedimento in sede legislativa si rende assolutamente necessaria ed urgente se non si vuole correre il rischio di mettersi « in mora » in maniera totale nei confronti della CEE.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti preannunciati dal relatore, e convengo sull'opportunità dell'emendamento preannunciato dall'onorevole Sastro.

Quanto alla richiesta di chiarimento avanzata dallo stesso onorevole Sastro a proposito dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), desidero fare presente che tali uffici sono le uniche rappresentanze del Ministero dell'industria presso le camere di commercio, industria ed artigianato delle province italiane. Dunque, ci si è sempre serviti di tali uffici periferici del ministero per la ricezione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici, piuttosto che degli uffici centrali.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni I e V, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO